

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Onorevole Presidente,

La informo che il Ministro della difesa, con lettera in data 15 marzo 2011, ha inviato la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2010.

Poiché l'articolo 306, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo attualmente vigente, non prevede tale parere, ho comunicato al Ministro che non è possibile dare seguito alla suddetta richiesta.

Le trasmetto comunque, per opportuna conoscenza della Commissione da Lei presieduta, lo schema di decreto.


Con i migliori saluti.



CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 5 Aprile 2011
Prot: 2011/0009655/GEN/TN

On. Edmondo CIRIELLI
Presidente della IV Commissione
(Difesa)
S E D E

91





Roma,

1 5 MAR. 2011



Coro Presidente.

ai fini del preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, Le trasmetto lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nel 2010, corredato di relazione illustrativa.

Ignazio LA RUSSA



Onorevole Gianfranco FINI Presidente della Camera dei Deputati

^^^^^

Il Ministro della difesa

VISTO

il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in particolare, l'articolo 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;

VISTI

altresì, gli articoli 231, da 278 a 294, 297, e 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;

VISTO

il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'articolo 332;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, Reg. n. 4, Fg. n. 77);

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, Reg. n. 8, Fg. n. 325);

RAVVISATA

l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2010;

VISTA

la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi dei tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

TENUTO CONTO del parere espresso dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

DECRETA:

ART. 1 (Patrimonio abitativo)

- 1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "Codice", alla data del 1° gennaio 2011, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1.
- 2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nei quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, sono indicati nell'allegato 2.
- 3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, con i decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010 e 23 giugno 2010, concernenti, rispettivamente, il piano di gestione per l'anno 2008 e per l'anno 2009, è sviluppato nell'allegato 3.
- 4. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)

- 1. Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi la somma di euro 40.810,22, incrementata di euro 1.279,74, per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tali somme sono comprensive della variazione percentuale dell'indice ISTAT per l'anno 2010. L'utente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e altresì che lo stesso nucleo non è proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.
- 2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione degli alloggi delle categorie ASI, AST e ASGC, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.
- 3. I coniugi superstiti o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

4. Ai coniugi superstiti non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), si applicano le disposizioni del presente articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma,

IL MINISTRO

Allegato 1

SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO ENTITÀ' ED UTILIZZO

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	25	13	9	47
ASI	1.944	1.893	3.708	7.545
AST	8.179	474	812	9.465
ASGC	188	329	1	518
TOTALE	10.336	2.709	4.530	17.575

Allegato 2

SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO ALLOGGI NON PIÙ UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE		
ASI	224	218	423	865		
AST	2.326	315	271	2.912		
ASGC	36	6	0/0/0/	42		
TOTALE	2.586	539	694	3.819		

Allegato 3

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO ALLOGGI NON PIÙ UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

ALLOGGI	SME			SMM		SMA			TOTALE			
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ASI	151	10	73	186	10	22	174	249	0	511	259	95
AST	2.154	0	172	208	0	107	222	49	0	2.584	49	279
ASGC	30	0	6	6	0	0	0	0	0	36	0	6
TOTALE	2.335	0	251	400	10	129	396	298	0	3.131	308	380

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nell'anno 2010.

Il decreto, in applicazione dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione:

a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2011 (allegato 1 del provvedimento); b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi (allegato 2 del provvedimento), individuato anche ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;

c) del confronto tra il piano annuale del 2010 con quelli precedenti, relativi agli anni 2008 e 2009;

d) dei parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2011, incrementato degli indici ISTAT di riferimento per l'anno 2010.

Nella predisposizione del decreto si è tenuto conto dei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato sul piano di gestione per l'anno 2010, con particolare riguardo ai dati da inserire negli allegati.

Il provvedimento è proposto al preventivo parere parlamentare in relazione alla modificazione del citato articolo 306, comma 2, inserita nel decreto legislativo, di prevista prossima emanazione, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, tendente a ripristinare la originaria disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali, in particolare:

- il citato articolo 306, comma 2, del Codice, che disciplina la predisposizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;
- l'articolo 231 del Codice, che prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- gli articoli da 278 a 294 del Codice, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio;

- l'articolo 297 del Codice, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- l'articolo 306, comma 3, del Codice, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
- l'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
 n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio;
- il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, recante il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2008";
- il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2009."

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, viene quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato 1.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2011, suddiviso per tipologia e Forza armata, pari a complessive 17.575 unità abitative. Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR - alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI - alloggi di servizio connessi con l'incarico; AST - alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC - alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi. In ordine alla situazione complessiva degli alloggi in dotazione allo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, che presenta una variazione, in diminuzione, di 919 unità abitative rispetto a quanto recato dal piano annuale per l'anno 2009, si segnala che essa è conseguente al trasferimento dal demanio pubblico dello Stato - ramo difesa - aeronautica al demanio della Regione Siciliana dei beni siti nell'ex aeroporto militare "Vincenzo Magliocco" di Comiso (RG), di cui al decreto in data 14 dicembre 2010 del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Al comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, pari a complessive 3.819 unità abitative. L'allegato 2 reca i valori numerici distinti per Forza armata e tipologia di alloggio.

Al comma 3 è previsto il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, con i decreti ministeriali del 28 gennaio 2010 e del 23 giugno 2010, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2008 e per l'anno 2009, che è sviluppato nell'allegato 3.

All'articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST). In particolare, il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, per il

mantenimento dell'alloggio, è fissato, per l'anno 2011, in euro 40.810,22 (aggiornato della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2010, pari allo 1,6 % accertato dalli STAT) e incrementato di euro 1.279,74 (aggiornato della stessa variazione percentuale), per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Ai sensi del comma 2, possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

Al comma 3, si prevede che i vedovi o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico, abbia concesso proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto. Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto si applicano ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio nell'ipotesi in cui siano utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI) e finché rimanga inalterato il loro stato civile. La norma consente al predetto personale di conservare la conduzione dell'alloggio, al fine di salvaguardare i familiari del personale deceduto in servizio e per causa di servizio.